

Assicurazione per i rischi diversi Autovetture

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Porsche

Documento aggiornato il 1° gennaio 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni che possa subire il veicolo o quelli connessi all'uso dello stesso. Il contratto prevede alcune garanzie sempre prestate a cui ne possono essere aggiunte altre.



Che cosa è assicurato?

Garanzie sempre prestate

La polizza prevede la contemporanea presenza delle seguenti garanzie:

- ✓ Incendio e furto totale e parziale del veicolo
- ✓ Eventi speciali (socio-politici e naturali)
- ✓ Rottura dei cristalli
- ✓ Pacchetti di garanzie

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie opzionali (a pagamento)

"Collisione", "Kasko a primo rischio assoluto", "Infortuni del conducente", "Assistenza Top", Assistenza per veicoli elettrici", "Tutela Legale della circolazione (sempre prestata in caso di polizza abbinata a leasing)".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- * verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche e terremoti, nonché in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- * cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- * qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- * verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e comunque all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive;
- * arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo quanto eventualmente previsto nelle garanzie.

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per ciascuna garanzia sono presenti limiti ed esclusioni specifici per singola garanzia assicurata.
- ! Le singole garanzie possono inoltre prevedere scoperti minimi o franchigie.
- ! Le garanzie incendio e furto, eventi speciali e collisione sono prestate a "valore intero" e la garanzia sarà soggetta all'applicazione della "regola proporzionale" (art. 1907 del c.c.) che in caso di sottoassicurazione determinerà un risarcimento parziale determinato dalla proporzione tra la somma assicurata e quella dell'effettivo valore della cosa al momento del sinistro.
- ! La garanzia kasko, pacchetti di garanzie, rottura dei cristalli sono prestate a "primo rischio assoluto", e l'indennizzo verrà corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Per l'elenco completo si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Garanzie incendio e furto, eventi speciali (socio-politici, naturali, atti vandalici), rottura cristalli, kasko e collisione, pacchetti di garanzie:** l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.
- ✓ **Garanzia infortuni del conducente:** non sono previsti limiti territoriali.
- ✓ **Garanzie assistenza:** l'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì, se presente la garanzia R.C. Auto, per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.
- ✓ **Garanzie tutela legale:** le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture hanno effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla decorrenza, e terminano alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. Le coperture assicurative terminano alle ore 24 del giorno di scadenza. Non è prevista la possibilità di sospendere temporaneamente l'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere risolta in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, appropriazione indebita, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e si ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte.

Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.

Esclusivamente se la polizza è stata stipulata mediante tecniche di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal "Codice del consumo".